

	<h1>CITTÀ DI MOGLIANO VENETO</h1>		
	P.zza Caduti, 8	Provincia di Treviso	Codice fiscale 00565860269 Partita IVA 00476370267
1° Settore: Servizi Amministrativi, Economico finanziari, di Segreteria e ausiliari Dirigente: Dott. Roberto Comis 5° Servizio: Entrate Tributarie Responsabile Procedimento: Wolf Antonella Orario ufficio: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 10.00/12.00 - Martedì 15.30/17.30	Via Amatore Sciesa, 32 31021 Mogliano Veneto (TV) Telefono ufficio: 041. 5930.320 Fax ufficio: 041. 5930.397 E-mail tributi@comune.mogliano-veneto.tv.it		

INFORMATIVA TASI ANNO 2015

Con riferimento alle disposizioni di Legge vigenti, a decorrere dal 1° Gennaio 2014 il nuovo tributo sui servizi indivisibili "**TASI**" si applica:

SOGGETTI PASSIVI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Ai sensi del Regolamento I.U.C. per la componente TASI, viene stabilito che nel caso il fabbricato sia occupato a qualsiasi titolo da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria.

In tal caso la relativa imposta determinata in base all'aliquota stabilita con Delibera di Consiglio Comunale deve essere versata dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 90% mentre il restante 10% verrà corrisposto dall'occupante.

Si precisa che per effetto delle aliquote stabilite dall'Amministrazione Comunale e delle categorie di immobili per le quali viene previsto il pagamento d'imposta, gli inquilini delle abitazioni non sono soggetti al pagamento della TASI.

IMPONIBILE

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) e s.m.i..

Pertanto per i **fabbricati** iscritti in catasto, il valore (base imponibile) si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti moltiplicatori:

MOLTIPLICATORI PER CATEGORIA CATASTALE DEL FABBRICATO DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO TASI

Gruppo A (escluso A/10) e Cat. C/2 - C/6 - C/7	Gruppo B e Cat. C/3 - C/4 - C/5	Cat. A/10	Cat. C/1	Gruppo D escluso D/5	Cat. D/5
X 160	X 140	X 80	X 55	X 65	X 80

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI

Ai sensi del Regolamento I.U.C. per la componente TASI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 04/09/2014, come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2015 e alle aliquote e detrazioni TASI stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2015, per le categorie soggette all'imposta TASI, per l'anno 2015 sono stabilite le seguenti aliquote:

Tipologia imponibile	Aliquota TASI	Detrazioni
Abitazioni principali e relative pertinenze (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i.)	2,50 ‰	€ 25,00 € 50.00 per ciascun figlio minore di 26 anni (max detr. € 350,00)
Abitazioni principali e relative pertinenze (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i.) esclusivamente per le categ. A/1 – A/8 – A/9	2,00 ‰	€ 25,00 € 50.00 per ciascun figlio minore di 26 anni (max detr. € 350,00)
Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli)	1,00 ‰	
Immobili classificati nella categoria catastale: A/10 – C/1 – C/3 – C/4 – C/5	2,00 ‰	
Immobili classificati nella categoria catastale D (escluso D/5)	2,00 ‰	
Immobili classificati nella categoria catastale D/5	1,00 ‰	
Aliquota ordinaria altri immobili (classificati nelle categorie diverse da quelle sopra elencate)	0,00 ‰	
Aree edificabili	1,00 ‰	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 (D/10)	1,00 ‰	
Terreni agricoli	esenti	

Si precisa che la detrazione pari a Euro 25,00 si applica sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare; per pertinenze si intendono quelle definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011;

L'ulteriore detrazione pari a Euro 50,00 si applica per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale; tale detrazione viene applicata fino ad un massimo di Euro 350,00.

SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento dell'imposta TASI è stabilito alle seguenti scadenze:

- **1^ RATA entro il giorno 16 GIUGNO 2015**
- **2^ RATA entro il giorno 16 DICEMBRE 2015**

Il versamento dell' ACCONTO TASI andava effettuato:

entro il 16 GIUGNO 2015 versando il 50% dell'imposta complessiva e correttamente versata nell'anno 2014 ovvero seguendo le indicazioni indicate nella successiva tabella e prestando attenzione ai codici tributo da utilizzare per i versamenti.

Il versamento del SALDO TASI dovrà essere effettuato entro il 16 DICEMBRE 2015 provvedendo, se necessario, ad effettuare il conguaglio per l'anno 2015, sulla base delle aliquote definitivamente stabilite dal Comune.

Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, effettua il versamento della TASI in ragione della propria quota di possesso.

Nel caso di immobile occupato a titolo diverso (esclusi gli inquilini delle abitazioni), il versamento va effettuato dal titolare del diritto reale nella misura del 90% dell'imposta dovuta e dall'occupante nella misura del restante 10% dell'imposta dovuta. In caso di pluralità di occupanti, il versamento dell'imposta è dovuto dal titolare di contratto di locazione ovvero dall'intestatario della scheda anagrafica.

Nel sito del Comune www.comune.mogliano-veneto.tv.it è reso disponibile ai contribuenti un programma di calcolo IUC per la componente TASI personalizzato per questo Ente, con la stampa dell' F24 e con la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso per l'omesso versamento del saldo 2014 e/o acconto 2015.

DICHIARAZIONE TASI

I soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione TASI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree edificabili assoggettabili al tributo.

Nel caso di immobili utilizzati da soggetti diversi dal possessore inteso come titolare di diritto reale sul bene, tutti i possessori e/o i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine sopra indicato. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione va presentata dal titolare di contratto di locazione ovvero dall'intestatario della scheda anagrafica se l'immobile è occupato ad altro titolo.

Tale dichiarazione si considera valida anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Tali variazioni vanno sempre dichiarate.

In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI e dell'IMU, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.

Rimane dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini TASI per gli immobili la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia del Territorio.

Per quanto non previsto nella presente nota informativa si rimanda all'art. 1, comma 639 e successivi, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e smi.

MODALITA' DI PAGAMENTO

CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24

Codice Comune	F269	
Tipologia imponibile	Aliquota TASI	Codice Tributo TASI
Abitazioni principali e relative pertinenze (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i.)	2,50 ‰	3958
Abitazioni principali e relative pertinenze (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i.) esclusivamente per le categ. A/1 – A/8 – A/9	2,00 ‰	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 (D/10)	1,00 ‰	3959
Aree edificabili	1,00 ‰	3960
Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli)	1,00 ‰	3961
Immobili classificati nella categoria catastale: A/10 – C/1 – C/3 – C/4 – C/5	2,00 ‰	3961
Immobili classificati nella categoria catastale D (escluso D/5)	2,00 ‰	3961
Immobili classificati nella categoria catastale D/5	1,00 ‰	3961